NATIONAL JUDICIAL DECISIONS

V.367.1

367. ITALY: CORTE D'APPELLO DI FIRENZE - 29 November 1991 - H. & H. Hackenberg GmbH v. N.C.S. di Sbrolli Franco & C. s.n.c. *

Enforcement of a foreign arbitral award - Supply of the original arbitration award and agreement, or of a certified copy thereof - Costs of enforcement proceedings

(See Part I.C.1)

The Court of Appeal of Florence was requested to give leave to enforce two awards made by the Arbitral Tribunal of the Vienna Commodity Exchange. The Court noted that the New York Convention prevailed over the provisions in the Code of Civil Procedure concerning enforcement of foreign arbitral awards. The Court then fully quoted Article IV of the Convention and summarized Article V (1) and (2). The Court added:

"In so far as the requirements set by Article IV above, the Supreme Court has rightly decided that 'with regard to enforcement of foreign arbitral awards under the New York Convention of 10 June 1958 - which was ratified by Law No. 62 of 19 January 1968 - the supply of the original arbitration submission or a certified copy thereof, as well as of the original arbitral award or a certified copy thereof - as required by Article IV of the said Convention - represents a condition for enforcement proceedings that affects the very possibility of initiating proceedings. The absence of supply prevents enforcement and must be ascertained by the court on its own motion irrespective of allegations or objections by the other party and therefore - in the case that a photocopy is supplied - independently from any objection that it does not conform to the original.' See decisions by the Court of Cassation No. 152 of 12 February 1987 and No. 3456 of 26 May 1981." (102)

The Court found that the application had to be rejected with regard to one of the awards, which had been supplied in photocopy.

The Court found that the other award had been supplied in the original and none of the circumstances listed in Article V(2) occurred, while none of those listed in Article V(1) had been alleged. The Court concluded that leave to enforce this award had to be granted and then dealt with the applicant's contention that it should be exempted from costs of judicial proceedings:

"This contention has certainly no merit in law as, with very reference to the New York Convention, the Supreme Court stated that '(...) Article III

The original text is reproduced from 4 Rivista dell'Arbitrato, p. 101 ff. (1994)

of the same Convention, when it refers to the rules applying to the enforcement of domestic arbitral awards with regard to costs, does not modify Articles 91 ff. of the Code on Civil Procedure. It does not therefore prevent the court from requiring the losing party in enforcement proceedings (...) to pay costs.' See decision No. 3221 of 3 April 1987 by the Court NINN, FEW ORK COMPRENTION ORC of Cassation." (103)

MOTIVI DELLA DECISIONE. — (Omissis). Osserva il Collegio che la domanda è fondata solo parzialmente.

Occorre premettere che è indubbiamente applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio la citata Convenzione di New York 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, sottoscritta sia dall'Italia che dall'Austria. Ciò comporterà che, ai fini della delibazione dei due lodi arbitrali del Tribunale della Borsa Merci di Vienna, dovrà farsi esclusivo riferimento ad essa, in quanto disciplina speciale, e non alle norme generali di cui agli artt. 796 ss. c.p.c. (v., sulla prevalenza della disciplina convenzionale su quella ordinaria, Cass., 27 giugno 1989, n. 3524; Cass., 22 ottobre 1981, n. 5525; Cass., 15 marzo 1973, n. 738).

Ora, l'art. 4 della Convenzione dispone che « 1) Per ottenere il riconoscimento e l'esecuzione indicati nell'articolo precedente, la parte che chiede il riconoscimento o l'esecuzione deve produrre, contemporaneamente alla domanda: a) l'originale debitamente autenticato della sentenza o una copia di questo originale con tutti i requisiti richiesti per la sua autenticità; b) l'originale della convenzione indicata nell'art. 2 (ossia della clausola compromissoria o del compromesso), o una copia autenticata; 2) Se la detta sentenza o la convenzione non è redatta in una lingua ufficiale del Paese ove la sentenza deve valere, la parte che chiede il riconoscimento o l'esecuzione della sentenza dovrà allegare una traduzione di questi documenti in detta lingua. La traduzione deve essere opera di un traduttore ufficiale o di un traduttore che ha prestato giuramento o di un agente diplomatico o consolare ».

L'art. 5, comma 1, della stessa Convenzione stabilisce poi che il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza non potranno essere accordati ove colui che abbia l'interesse contrario alla delibazione provi taluno degli elementi indicati sotto le lettere a)-e), e cioè: l'invalidità del compromesso o della clausola compromissoria, ovvero l'incapacità dei contraenti a stipulare tali atti; il fatto che la parte contro cui si intenda fare valere la sentenza non sia informata della nomina dell'arbitro o della procedura di arbitrato, ovvero che le sia stato impossibile far valere le sue ragioni; il concernere la sentenza una controversia non indicata nel compromesso o non rientrante nei termini della clausola compromissoria; la non conformità della costituzione del Tribunale arbitrale o della procedura d'arbitrato a quanto stabilito negli atti di cui sopra o, in difetto, alla legge del Paese in cui l'arbitrato è pronunziato; il mancato passaggio in giudicato della sentenza, o che questa sia stata annullata o sospesa nel Paese in cui fu pronunciata.

Il comma 2 della medesima disposizione prevede, infine, che l'autorità competente del Paese dove sono richiesti l'esecuzione ed il riconoscimento deve negare l'una e l'altro allorché accerti che, secondo la legge ivi vigente, « l'oggetto della controversia non può essere deciso in sede arbitrale », ovvero che « il riconoscimento o l'esecuzione sono contrari all'ordine pubblico di questo Paese ».

Per quanto specificamente attiene alle condizioni di cui al trascritto art. 4, la Suprema Corte ha avuto modo di decidere — condivisibilmente — che « In tema di esecutività delle pronunce arbitrali straniere, nella disciplina della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (ratificata con legge 19 gennaio 1968, n. 62), la produzione, in originale o copia autentica della scrittura di compromesso (al pari della produzione in originale o copia autentica della decisione arbitrale), a norma dell'art. 4 di tale Convenzione, integra un presupposto del giudizio di delibazione configurando un adempimento attinente alla stessa possibilità d'introduzione del procedimento delibativo, la cui inosservanza, ostativa alla declaratoria di esecutività, è rilevabile dal giudice anche d'ufficio, a prescindere da deduzioni ed eccezioni della controparte, e quindi, nel caso di produzione di copia fotostatica, indipendentemente dal difetto di contestazioni sulla sua conformità all'originale » (Cass., 12 febbraio 1987, n. 152; Cass., 26 maggio 1981, n. 3456).

MM

Tale principio impone di dichiarare ex officio l'improponibilità della domanda di delibazione del primo lodo 11 giugno 1987, sull'assorbente rilievo che il documento che lo contiene è stato prodotto in causa; pur contestualmente alla domanda, in copia informe fotografica, come emerge da un suo benché sommario esame (il sigillo che vi figura sul recto dell'ultimo foglio è del traduttore).

A diversa conclusione deve invece giungersi quanto al secondo lodo 19 ottobre 1987. Infatti, esso fu prodotto in originale assieme alla sua traduzione in italiano ad opera di un traduttore che aveva prestato giuramento. Nel medesimo tempo, inoltre, l'attrice produsse l'originale del contratto, in italiano, contenente la clausola compromissoria.

Ne consegue che, non avendo parte convenuta sollevato alcuna eccezione ai sensi del citato art. 5, comma 1, e non ricorrendo all'evidenza nessuno dei due casi di cui al comma 2, la domanda dev'essere accolta in parte qua.

In conclusione, va dichiarato efficace nella Repubblica italiana il lodo arbitrale 19 ottobre 1987 del Tribunale della Borsa Merci di Vienna. (Non può invece la Corte pronunciare, come vorrebbe l'attrice, la condanna della convenuta al pagamento della somma stabilita nel lodo, ciò esulando evidentemente dai suoi poteri).

Resta da vedere se il convenuto debba essere esentato dal pagamento delle spese, come sostiene.

La sua pretesa è sicuramente infondata in punto di diritto, giacché, proprio a proposito della Convenzione di New York, la Suprema Corte ha avuto modo di giudicare che « (...) l'art. 3 della Convenzione stessa ove richiama, per l'onere delle spese, le regole riguardanti l'esecutività delle pronunce arbitrali nazionali, non introduce deroghe ai principi degli artt. 91 ss. c.p.c., e non osta, pertanto, a che la parte soccombente nel processo delibativo (caratterizzato dall'instaurazione del contraddittorio e del patrocinio dei difensori) venga condannata al rimborso delle spese processuali » (Cass., 3 aprile 1987, n. 3221).

Tuttavia, in punto di fatto, le spese debbono compensarsi parzialmente, cioè per la metà, attesa la dichiarata improponibilità della domanda di delibazione del primo dei due lodi. L'altra metà è invece posta a carico della (parzialmente) soccombente società N.C.S. La liquidazione per le intere spese è fatta in dispositivo.

P.Q.M. — La Corte, nella causa promossa dalla società H. & H. Hackenberg Ges m.b.h., con sede a Vienna, contro la s.n.c. N.C.S. di Sbrolli Franco & C., con sede in Piancastagnaio, dichiara improponibile la domanda di delibazione del lodo 11 giugno 1987 del Tribunale arbitrale della Borsa Merci di Vienna, e dichiara efficace nella Repubblica italiana il lodo 19 ottobre 1987 dello stesso Tribunale. Compensa fra le parti la metà le spese di causa, e condanna la N.C.S. a rimborsare alla società H. & H. la residua metà delle stesse spese. (Omissis).